

DECRETO AIUTI

NUOVO BONUS 150 EURO A NOVEMBRE PER 22 MILIONI DI LAVORATORI E PENSIONATI

Il Decreto aiuti ter in approvazione prevede un bonus 150 euro per i dipendenti che guadagneranno meno di 1538 euro nel mese di novembre e per pensionati e lavoratori al di sotto dei 20mila euro annui

I BENEFICIARI

Il bonus, che verrà erogato direttamente dall'INPS in busta paga, spetterà ai lavoratori dipendenti la cui "retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022" non superi l'importo di **1.538 euro**, oltre che ai pensionati e i lavoratori autonomi il cui **reddito annuo complessivo non superi i 20mila euro lordi annui**. In totale, si calcola che saranno circa **22 milioni** le persone che avranno diritto all'incentivo: più di un terzo dei residenti in Italia. Rispetto al primo bonus 200 euro, da subito sono state comprese anche le categorie dei lavoratori stagionali (a tempo determinato e intermittenti) purché nel corso del 2021 abbiamo lavorato per almeno 50 giorni, i percettori del Reddito di cittadinanza o dell'indennità di disoccupazione, i lavoratori domestici, i co.co.co, i dottorandi e gli assegnisti, i lavoratori di Sport e Salute spa e i lavoratori dello spettacolo. Per tutte le categorie nominate, il limite di reddito previsto è sempre quello dei 20 mila euro all'anno.

RICONOSCIMENTO PREVIA DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Sarà necessaria una nuova autodichiarazione per ricevere il bonus 150 euro destinato a lavoratrici e lavoratori dipendenti con una retribuzione fino a 1.538 euro per il mese di novembre 2022. Di seguito una esempio di autocertificazione.

A breve lo Studio invierà il modello definitivo.

Dott. Alessandro Bascucci – Consulente del Lavoro – 375/6126125



DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE PER INDENNITA' UNA TANTUM NOVEMBRE 2022
(art.18 Decreto Legge n. 144/2022)

Datore di lavoro

--

Lavoratore dipendente

IL SOTTOSCRITTO/A		
NATO/A	IL	CODICE FISCALE
RESIDENTE IN	CAP	COMUNE

in qualità di dipendente di questa ditta

DICHIARA

ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legge 144/2022, sotto la propria responsabilità, di aver diritto, qualora la retribuzione imponibile del mese di novembre non sia eccedente l'importo di 1.538 euro, all'indennità una tantum da erogare nel mese di **Novembre** pari a 150 euro, in quanto **non già percepita** e quindi di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 (trattamenti pensionistici) e 16 (nucleo familiare con reddito di cittadinanza).

Dichiaro altresì :

Di non avere chiesto e quindi beneficiato della medesima Indennità da altro datore di lavoro.

Data

In fede

N.B.: L'indennità una tantum è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Art.19, Comma 1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

Art.19, Comma 16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità non e' corrisposta ai nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.

